



**STATUTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
PARROCCHIALE
“SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO I”
di Canale d'Agordo**

Premessa

La Scuola dell'infanzia parrocchiale si configura, giuridicamente ed amministrativamente, come attività della Parrocchia che la istituisce e la gestisce, a norma dell'art. 16, lettera b) della legge 222/85.

Ne consegue che:

- La Presidenza e legale rappresentanza della scuola spetta al Parroco Pro-tempore.

Amministrativamente e fiscalmente l'attività rientra nell'ambito della Parrocchia e pertanto:

- la partita I.V.A. dovrà essere intestata alla Parrocchia (con specificazione eventuale “per Scuola dell'infanzia”);
- la dichiarazione annuale dei redditi (Mod. 760) della Scuola Dell'infanzia va fatta in quella della Parrocchia tra i redditi di Impresa minore.

STATUTO

Titolo I

Costituzione - Scopi

art. 1

È costituita, nell'ambito delle attività pastorali della Parrocchia di San Giovanni Battista in Canale d'Agordo, la Scuola dell'infanzia parrocchiale “Giovanni Paolo I” approvata, ai sensi del Can. 800 del Codice di Diritto Canonico, dall'Ordinario diocesano di Belluno riconosciuta paritaria ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, con decreto n. 488/4705 del Ministero della P. I. in data 28.02.2001.

art. 2

La scuola dell'infanzia, non avente finalità di lucro, si pone all'interno del sistema formativo integrato per l'infanzia con lo scopo di accogliere i bambini dai tre ai sei anni per una educazione integrale della loro personalità, in una visione cristiana della vita.

La scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo religioso con l'assoluto rispetto per le loro credenze, senza peraltro rinunciare ad essere fedele alla propria identità, della quale i genitori sono informati.

L'azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia e con la comunità valorizzando le forme di partecipazione comunitaria, come parte ed espressione della più vasta comunità parrocchiale.

Per le proprie finalità si avvale delle didattiche e dei mezzi più idonei ed in particolare di un proprio **progetto educativo** che si attiene agli Orientamenti educativi e didattici dello Stato e fedele all'ispirazione cristiana della scuola stessa. Opera sulla base del **curriculum** annuale. L'azione educativa e didattica viene presentata ai genitori e alla comunità mediante il **Piano dell'Offerta formativa (P.O.F.)**.

Titolo II

Regolamento interno - Personale

art. 3

Apposito regolamento, adottato con il parere favorevole del di gestione, stabilisce norme, modalità, requisiti di ammissione e frequenza alla scuola, e regola i rapporti con il personale dipendente, con le famiglie e con le istituzioni.

Il regolamento si ispira ai principi dell'accoglienza anche con l'impegno a valorizzare le diversità e, per quanto concerne il rapporto con i genitori e la comunità, a far crescere la loro partecipazione comunitaria.

art. 4

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso sono fissati dal regolamento di cui al precedente articolo, nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, in particolare della L. n. 62/2000 e del Contratto collettivo nazionale di lavoro della F.I.S.M..

Il personale docente e non docente, oltre che professionalmente idoneo, deve essere di provata moralità e deve condividere l'indirizzo educativo cristiano della scuola ed attuarlo nel proprio ambito di competenza.

Titolo III

Mezzi finanziari e strutture

art. 5

Alle spese per il funzionamento e per la realizzazione degli scopi, si provvede con:

- contributi dello Stato, della Regione, del Comune e di altri enti pubblici e di Privati;
- contributi delle famiglie dei bambini frequentanti.
- oblazioni o lasciti e da qualunque altra attribuzione a suo vantaggio;

art. 6

La Parrocchia mette a disposizione, per il funzionamento della scuola, l'immobile e la relativa area circostante, di proprietà della Parrocchia. Le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico della Parrocchia, salvo eventuali avanzi di gestione o ricavati di particolari iniziative che potranno essere devoluti come concorso al finanziamento di spese di straordinaria manutenzione, finalizzata al buon funzionamento della scuola o prevista da norme di legge.

La scuola dell'infanzia Parrocchiale può trovar sede anche in idonei edifici di proprietà di enti pubblici o privati. In tal caso l'uso di locali va regolato con atto di comodato o da apposita convenzione.

Titolo IV

Amministrazione

art. 7

Sono organi dell'Amministrazione:
il Comitato di Gestione, il Presidente, il Segretario.

Comitato di Gestione

art. 8

La scuola dell'infanzia è amministrata dal Presidente pro-tempore, con la collaborazione consultiva di un Comitato di gestione, da lui presieduto e composto da:

- due membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
- un membro del Consiglio per gli affari economici della Parrocchia;
- la Direttrice della scuola o una docente da lei designata;
- tre genitori eletti dall'Assemblea dei genitori, per fascia d'età dei bambini.
- Un rappresentante nominato dal Comune.
- Il segretario.

Competenze del Comitato di Gestione

art. 9

Spetta al Comitato di gestione:

- esprimere il parere su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- esprimere il parere sui bilanci preventivi e consuntivi che sono portati a conoscenza dell'Assemblea dei genitori;
- esprimere il parere sul regolamento interno;
- esprimere il parere sulle nomine del personale (dirigente, docente, di servizio), nonché sui provvedimenti disciplinari o di licenziamento;

- esprimere il parere sulla determinazione del contributo mensile delle famiglie, nell'intesa che saranno valutate eventuali condizioni di indigenza;
- esprimere parere sulla stipula di convenzioni con altri enti;
- coadiuvare il Presidente nella gestione amministrativa;
- esprimere parere sulle costituzioni in giudizio in genere.

art. 10

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono di regola ogni due mesi.

Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente ritenga di convocarle o su richiesta scritta di almeno 3 consiglieri.

Tutti i pareri e le determinazioni del Comitato di Gestione hanno carattere consultivo, in quanto la scuola dell'infanzia parrocchiale si configura giuridicamente e amministrativamente come attività della Parrocchia.

art. 11

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se durante il triennio viene a mancare, per qualsiasi causa, uno dei membri, si provvede alla sua sostituzione e il nuovo Componente dura in carica fino allo scadere del triennio.

art. 12

I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Presidente

art. 13

Spetta al Presidente, osservate le disposizioni canoniche in tema di autorizzazione agli atti di straordinaria amministrazione:

- l'amministrazione ordinaria e straordinaria della scuola;
- l'adozione del bilancio preventivo e consuntivo, previo parere del Comitato di Gestione;
- l'adozione del regolamento, sentito il parere del Comitato di Gestione;
- rappresentare la scuola dell'infanzia e stare in giudizio per la stessa;
- nominare, ammonire, licenziare il personale, previo esame del parere del Comitato di gestione;
- stipulare convenzioni con altri Enti, previo esame del parere del Comitato di gestione;
- adottare, in caso d'urgenza, i provvedimenti e riferirne nella prima seduta al Comitato di Gestione;
- delegare un membro del Comitato a sostituirlo, in caso di impedimento;
- nominare il Segretario.

Segretario

art. 14

Spetta al Segretario:

- redigere i verbali del Comitato di Gestione;
- diramare gli inviti e le convocazioni fissate dal Presidente;
- provvedere alla corretta tenuta della contabilità;
- tenere tutta la documentazione e i registri che non siano attinenti all'attività educativa e didattica di competenza delle insegnanti.

Titolo V

Art. 15

ORGANI COLLEGIALI

Sono istituiti i seguenti organi collegiali:

Il Collegio dei Docenti di Scuola - il Collegio dei Docenti di Zona - il Consiglio di Intersezione - l'Assemblea generale dei Genitori - l'Assemblea di Sezione dei Genitori.

Art. 16

Collegio dei docenti di scuola

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto dalla direttrice / coordinatrice.

Il collegio dei docenti:

- cura la programmazione dell'azione educativa e dell'attività didattica;
- formula proposte all'ente gestore della scuola, per il tramite della direttrice / coordinatrice, in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari e all'organizzazione della scuola, tenendo conto del regolamento interno;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
- esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione;
- sentiti gli altri organi collegiali e l'ente gestore, predisporre il P.O.F. che viene reso pubblico, mediante consegna alle famiglie, all'atto dell'iscrizione.

Il collegio si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Il segretario del collegio per la redazione dei verbali delle riunioni viene scelto dalla direttrice / coordinatrice tra i docenti presenti all'incontro.

Art. 17

Consiglio di intersezione

Il consiglio di intersezione è composto dai docenti in servizio nella scuola e da due genitori degli alunni per ogni sezione, scelti dalle rispettive assemblee, ed è presieduto dalla coordinatrice della scuola che lo convoca, oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato.

Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di funzionamento della scuola, col compito di formulare al collegio dei docenti e agli organi gestionali della scuola proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative innovative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa.

Alle riunioni del consiglio di intersezione viene invitato – se previsto dallo Statuto della scuola – il genitore designato dall'assemblea generale a far parte dell'organismo gestionale della scuola.

Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi.

Le funzioni di segretario vengono attribuite dal presidente ad uno dei docenti presenti.

Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

Art. 18

Assemblea generale dei genitori

L'assemblea generale dei genitori della scuola è costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti.

La prima assemblea viene convocata, entro il mese di settembre, dalla coordinatrice della scuola ed elegge, tra i genitori degli alunni iscritti e frequentanti, il proprio presidente che dura in carica un anno.

L'assemblea viene convocata dal presidente almeno due volte in un anno e ogniqualvolta specifiche esigenze lo richiedano. L'assemblea deve essere obbligatoriamente convocata anche quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti.

La riunione risulta valida, in prima convocazione, se sono presenti la metà dei genitori; in seconda convocazione, un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei presenti. All'assemblea possono partecipare, con solo diritto di parola, il personale direttivo, docente e non docente e gli amministratori della scuola.

L'assemblea esamina la relazione programmatica dell'attività della scuola, proposta dal Collegio dei docenti, ed esprime proprio parere in ordine al P.O.F. e ad altre iniziative scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

Art. 19

Assemblea di sezione dei genitori

L'assemblea di sezione è formata dai genitori dei bambini di ciascuna sezione e designa due genitori per il Consiglio di intersezione.

Essa, presieduta da uno dei due genitori designati a far parte del Consiglio di intersezione, collabora con la/le insegnante/i responsabile/i della sezione per la migliore soluzione di questioni proposte dalla/e stessa/e.

Alle Assemblee possono partecipare, con diritto di parola, la coordinatrice e le insegnanti della sezione.

Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

Art. 20

Eventuali controversie in seno alla scuola saranno sottoposte alla competenza della F.I.S.M. provinciale e, nei casi più gravi, all'Ordinario diocesano per le decisioni definitive.

Art. 21

Il Presidente della scuola dell'infanzia deve essere invitato a tutte le riunioni degli organismi di partecipazione della scuola dell'infanzia stessa. Il Presidente può parteciparvi con diritto di parola e di voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 22

Il presente statuto viene reso noto alla comunità scolastica e viene tenuto nelle scuole a disposizione dei genitori che lo vogliano consultare e dell'autorità di vigilanza delle scuole paritarie.